



COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA
PROVINCIA DI BERGAMO

Codice Ente	10215
-------------	--------------

DELIBERAZIONE N. 8	
in data: 27.03.2019	

VERBALE DI DELIBERAZIONE

DEL CONSIGLIO COMUNALE

ADUNANZA ORDINARIA DI PRIMA CONVOCAZIONE - SEDUTA PUBBLICA

OGGETTO: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A CARATTERE PERMANENTE E TEMPORANEO

L'anno **duemiladiciannove** addì **ventisette** del mese di **marzo** alle ore **20.30** nella sala delle adunanze, previa osservanza di tutte le formalità prescritte dalla vigente legge comunale e provinciale, vennero oggi convocati a seduta i Consiglieri Comunali.

All'appello risultano:

1 - COLOSIO FILIPPO	P
2 - CANCELLI SERGIO	P
3 - PEZZOTTI IORIS DANILO	P
4 - COLOSIO ALESSANDRO	P
5 - FORESTI ENRICO ANDREA	P
6 - FENAROLI PASQUALE	P
7 - FENAROLI DAVIDE	P
8 - POLINI ELISA	P
9 - CONSOLI ALBERTO	A
10 - FENAROLI ANGELO	P
11 - MATTEO SOROSINA	P

Totale presenti **10**

Totale assenti **1**

Partecipa all'adunanza il Segretario Comunale **DOTT. NUNZIO PANTO'** il quale provvede alla redazione del presente verbale.

Essendo legale il numero degli intervenuti, il sig. **SIG. FILIPPO COLOSIO** - Sindaco - assume la Presidenza e dichiara aperta la seduta per la trattazione dell'oggetto sopra indicato, posto al N. **2** dell'Ordine del Giorno.

L'Assessore Fenaroli Pasquale illustra il punto all'ordine del giorno precisando che il Regolamento viene redatto per una maggiore precisazione che la domanda debba essere presentata in carta legale e corredata da planimetria e documentazione necessaria per l'individuazione dell'area.

IL CONSIGLIO COMUNALE

CONSIDERATO che l'occupazione di aree e spazi pubblici è assoggettata alla T.O.S.A.P. (tassa per occupazione di spazi ed aree pubbliche), prevista dall'art.39 del D.Lgs. 15/11/1993, n.507;

RICHIAMATE, in attuazione delle disposizioni del D.Lgs. n. 507/1993:

- la deliberazione di Consiglio Comunale n.14 del 22/04/1994 con la quale è stato approvato il Regolamento Comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa;
- la deliberazione di Consiglio Comunale n.15 del 22/04/1994 con la quale sono stati approvati gli elenchi di classificazione in n.3 categorie delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche, relativi all'applicazione della T.O.S.A.P.;

RILEVATO che anche il Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione di Consiglio Comunale n.44 del 26/11/2002, provvede a disciplinare la Tassa per Occupazione di Spazi ed Aree Pubbliche;

RICHIAMATO l'art. 52 del D.Lgs. n. 446/1997, che, in materia di potestà regolamentare dei Comuni, recita:

"1. Le province ed i comuni possono disciplinare con regolamento le proprie entrate, anche tributarie, salvo per quanto attiene alla individuazione e definizione delle fattispecie imponibili, dei soggetti passivi e della aliquota massima dei singoli tributi, nel rispetto delle esigenze di semplificazione degli adempimenti dei contribuenti. Per quanto non regolamentato si applicano le disposizioni di legge vigenti."

CONSIDERARO che si ravvisa la necessità di elaborare un nuovo Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (T.O.S.A.P.) al fine di:

- semplificare, ove possibile, la disciplina del tributo, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.507/93 e successive modificazione ed integrazioni;
- ridurre da n.3 (tre) a n.2 (due) le categorie di classificazione delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche, relative all'applicazione della T.O.S.A.P.;
- coordinare in un unico atto tutte le previsioni regolamentari del tributo;

VISTO il "Regolamento Comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa", allegato alla presente deliberazione per farne parte integrante e sostanziale;

ANALIZZATO il Regolamento di cui sopra e ritenutolo meritevole di approvazione perché corrispondente alle finalità perseguite;

avente ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A CARATTERE PERMANENTE E TEMPORANEO

TENUTO CONTO della disposizione contenuta nell'articolo 52, comma 16, della Legge 388/2000, come modificato dall'art. 27, comma 8, della Legge n. 448/2001: *“il termine per deliberare le aliquote e le tariffe dei tributi locali, compresa l'aliquota dell'addizionale comunale all'IRPEF di cui all'articolo 1, comma 3, del decreto legislativo 28 settembre 1998, n. 360, recante istituzione di una addizionale comunale all'IRPEF, e successive modificazioni, e le tariffe dei servizi pubblici locali, nonché per approvare i regolamenti relativi alle entrate degli enti locali, è stabilito entro la data fissata da norme statali per la deliberazione del bilancio di previsione. I regolamenti sulle entrate, anche se approvati successivamente all'inizio dell'esercizio purché entro il termine di cui sopra, hanno effetto dal 1° gennaio dell'anno di riferimento”*;

DATO ATTO che:

- ai sensi dell'art. 151, comma 1, del Testo Unico delle leggi sull'ordinamento degli enti locali (D.Lgs. 267/00), gli Enti locali deliberano entro il 31 dicembre il Bilancio di Previsione per l'anno successivo;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 7 dicembre 2018, pubblicato sulla G.U. n. 292 del 17.12.2018, che dispone il differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 28 febbraio 2019;
- il decreto del Ministero dell'Interno del 25 gennaio 2019, pubblicato sulla G.U. n. 28 del 02.02.2019, che dispone l'ulteriore differimento dei termini di approvazione del bilancio di previsione 2019/2021 da parte degli Enti Locali al 31 marzo 2019;
- l'art. 10, comma 4, del D.L. n. 35/2013, dispone che l'efficacia delle deliberazioni e dei regolamenti decorrono dalla data di pubblicazione degli stessi nello specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

RILEVATO pertanto che l'allegato “Regolamento Comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa” entra in vigore il 1° gennaio 2019;

VISTI i pareri favorevoli dei Responsabili di Servizio, espressi ai sensi dell'art. 49 del Decreto Legislativo n. 267/2000;

VISTO lo Statuto comunale;

VISTO il Decreto Legislativo n. 267/2000 con particolare riguardo agli art. 7 e 42;

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10, nessun **ASTENUTO**, nessun **CONTRARIO**, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

DI APPROVARE la necessità di elaborare un nuovo Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa (T.O.S.A.P.) al fine di:

- semplificare, ove possibile, la disciplina del tributo, nel rispetto di quanto disposto dal D.Lgs. n.507/93 e successive modificazione ed integrazioni;
- ridurre da n.3 (tre) a n.2 (due) le categorie di classificazione delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche, relative all'applicazione della T.O.S.A.P.;
- coordinare in un unico atto tutte le previsioni regolamentari del tributo;

DI APPROVARE il “Regolamento Comunale per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa”, allegato alla presente per farne parte integrante e sostanziale;

DI DARE ATTO che il Regolamento entra in vigore il 1° gennaio 2019;

DI DARE ATTO pertanto che:

- dal 1° gennaio 2019 è abrogato il Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l’applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione consiliare n.14 del 22/04/1994.
- dal 1° gennaio 2019 sono abrogati gli elenchi di classificazione in n.3 categorie delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche, relativi all’applicazione della T.O.S.A.P., approvati con deliberazione consiliare n.15 del 22/04/1994.
- dal 1° gennaio 2019 è abrogato il paragrafo “COMMERCIO ITINERANTE” dell’allegato n.02 del Regolamento Comunale per l’esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n.44 del 26/11/2002.

DI DARE ATTO che la presente deliberazione costituisce, ai sensi dell’art. 107 del D.Lgs. n. 267/2000, atto amministrativo come di seguito descritto: “*APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE PUBBLICHE A CARATTERE PERMANENTE E TEMPORANEO*” e che al competente Responsabile di Servizio sono attribuite le conseguenti procedure esecutive e gestionali;

DI TRASMETTERE copia della presente al Responsabile del SERVIZIO FINANZIARIO per l’attuazione del presente provvedimento, comprese:

- la pubblicazione del Regolamento sul sito informatico del Comune di Tavernola Bergamasca in apposita sezione dedicata;
- la pubblicazione del Regolamento sullo specifico sito informatico del Ministero dell'Economia e delle Finanze;

DI DARE ATTO che il Responsabile del procedimento è Rag. Mariangela Vitali, Responsabile del Servizio Finanziario;

E CON SEPARATA VOTAZIONE

CON VOTI FAVOREVOLI N. 10, nessun CONTRARIO e nessuno ASTENUTI, espressi nei modi e nelle forme di legge

DELIBERA

Di dichiarare immediatamente eseguibile la presente deliberazione, ai sensi dell’art. 134, 4° comma, del Decreto Legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Deliberazione di Consiglio Comunale n. 8 del 27.03.2019
avente ad oggetto: APPROVAZIONE REGOLAMENTO PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA OCCUPAZIONE SPAZI ED
AREE PUBBLICHE A CARATTERE PERMANENTE E TEMPORANEO

Pareri ai sensi dell'art. 49, comma 1, del D.Lgs. n. 267/2000

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA

FAVOREVOLE

Il Responsabile del
SERVIZIO FINANZIARIO
F.to Rag. Mariangela Vitali

Il presente verbale di deliberazione viene letto e sottoscritto come segue:

IL SINDACO
F.to SIG. FILIPPO COLOSIO

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

REFERTO DI PUBBLICAZIONE

N. Reg. pubbl.

Il sottoscritto Messo Comunale attesta che copia della presente deliberazione, ai sensi dell'art. 124 del D.Lgs. n. 267/2000, è stata affissa in data odierna all'albo pretorio on line di questo Comune ove rimarrà pubblicata per 15 giorni consecutivi.

Addì,

Il Messo Comunale
F.to Cinzia Patelli

COMUNICAZIONE AI CAPIGRUPPO CONSILIARI

Si dà atto che della presente deliberazione è stata data comunicazione ai Capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del D.Lgs. n. 267/2000 con nota prot. n. 0 del . . , giorno di pubblicazione all'albo on line.

Addì,

IL SEGRETARIO COMUNALE
F.to DOTT. NUNZIO PANTO'

Copia conforme all'originale, in carta libera, ad uso amministrativo.

IL SEGRETARIO COMUNALE
Dott. Nunzio Pantò

CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

(art. 134, comma 3, del Decreto Legislativo 18.08.2000, n. 267)

Il sottoscritto Segretario Comunale certifica che la suesesa deliberazione è stata pubblicata nelle forme di legge all'Albo pretorio on line del Comune senza riportare, nei primi dieci giorni di pubblicazione, denunce di vizi di legittimità, per cui la stessa è divenuta esecutiva a decorrere dal

IL SEGRETARIO COMUNALE
DOTT. NUNZIO PANTO'



COMUNE DI TAVERNOLA BERGAMASCA

PROVINCIA DI BERGAMO

**REGOLAMENTO
PER L'APPLICAZIONE DELLA TASSA
OCCUPAZIONE SPAZI ED AREE
PUBBLICHE A CARATTERE PERMANENTE
E TEMPORANEO**

Approvato con deliberazione del Consiglio Comunale n. 8 del 27/03/2019

CAPO I

DISPOSIZIONI GENERALI

AMMINISTRATIVE

Il presente capo disciplina tutto quanto concerne le autorizzazioni, le concessioni, le revoche ecc. nonché le relative procedure, in ordine alle vigenti disposizioni di legge, in particolare ai D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507 e 28 dicembre 1993, n. 566 modificativo di detto D.Lgs.

Art. 1

DISCIPLINA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE

E/O AUTORIZZAZIONE DI OCCUPAZIONE

1. Ai sensi del D.Lgs. 507, art. 38, commi 1 e 3, è fatto divieto di occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, nonché gli spazi sovrastanti o sottostanti tali spazi od aree, senza specifica concessione e/o autorizzazione comunale rilasciata dal Sindaco o dal Responsabile del Servizio di Polizia Municipale su richiesta dell'interessato.

Art. 2

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE – CRITERI DI DISTINZIONE

1. Sono permanenti le occupazioni di carattere stabile, effettuate a seguito del rilascio di un atto di concessione, aventi la durata non inferiore all'anno, che comportino o meno l'esistenza di manufatti od impianti.
2. Sono temporanee le occupazioni di durata inferiore all'anno. Sono sempre temporanee le occupazioni sulla carreggiata stradale destinata al traffico veicolare.

Art. 3

LA CONCESSIONE PER L'OCCUPAZIONE PERMANENTE

1. Tutte le occupazioni di spazi ed aree pubbliche, quando hanno carattere permanente, sono subordinate al rilascio di apposita concessione da parte del Comune contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare l'area, il soprassuolo, il sottosuolo oggetto dell'occupazione, la finalità della stessa e la sua durata.
2. Nell'atto di concessione sono disciplinati gli obblighi/diritti del concessionario riguardante l'utilizzazione dello spazio occupato.

Art. 4

L'AUTORIZZAZIONE PER L'OCCUPAZIONE TEMPORANEA

1. Le occupazioni temporanee sono subordinate al rilascio di apposita autorizzazione da parte del Comune, contenente tutte le indicazioni necessarie a delimitare l'area, il soprassuolo, il sottosuolo oggetto dell'occupazione, la finalità della stessa e la sua durata.
2. Nell'atto di autorizzazione sono disciplinati gli obblighi/diritti del autorizzato riguardante l'utilizzazione dello spazio occupato.
3. Il Comune per le concessioni e/o autorizzazioni inerenti steccati, impalcature, ponti ed altro si riserva il diritto di affissione e pubblicità senza oneri.

Art. 5

DOMANDA PER IL RILASCIO DELLA CONCESSIONE E DELL'AUTORIZZAZIONE

1. Chiunque intende occupare spazi ed aree pubbliche o private gravate da servitù di pubblico passaggio, deve inoltrare domanda, in carta legale, all'Amministrazione Comunale.
2. Ogni domanda deve contenere le generalità complete, la residenza ed il codice fiscale del richiedente, l'ubicazione dettagliata del suolo o spazio che si desidera occupare, le esatte misure e la planimetria, la durata dell'occupazione, le modalità dell'uso nonché la dichiarazione che il richiedente è disposto a sottostare a tutte le condizioni contenute nel presente Regolamento e nelle leggi in vigore, nonché a tutte le altre norme che l'Amministrazione Comunale intendesse prescrivere in relazione alla domanda prodotta ed a tutela del pubblico transito e della pubblica proprietà.
3. Qualora l'occupazione comporti opere o strutture, la domanda dovrà essere corredata da disegni e grafici, con relative misure, atti ad identificare l'opera stessa.

ART. 6

PROCEDIMENTO DI CONCESSIONE E DI AUTORIZZAZIONE

1. Per le occupazioni permanenti, ai sensi dell'art. 50 del D.Lgs. n. 507/93, la domanda, in carta legale, deve essere presentata entro 60 (sessanta) giorni dalla data di rilascio dell'atto di concessione. La competente autorità dovrà esprimersi sulla concessione o sul diniego entro 30 (trenta) giorni dalla domanda.
2. Per le occupazioni temporanee, la domanda, in carta legale, deve essere presentata almeno 15 (quindici) giorni prima dell'occupazione e la competente autorità dovrà esprimersi sull'autorizzazione o sul diniego entro 7 (sette) giorni lavorativi antecedenti la data per cui si richiede l'occupazione.

ART. 7

MESTIERI GIOVAGHI, ARTISTICI E COMMERCIO

SU AREE PUBBLICHE IN FORMA ITINERANTE

1. Tutti quelli che esercitano mestieri girovaghi (cantautore, suonatore, ambulante, funambolo, ecc.) non possono sostare sulle aree e spazi pubblici individuati dal Comune, sui quali è consentito lo svolgimento di tali attività, senza aver ottenuto il permesso di occupazione.
2. Coloro che esercitano il commercio su aree pubbliche in forma itinerante devono richiedere il permesso di occupazione. La sosta non può comunque prolungarsi nello stesso punto per più di un'ora ed in ogni caso tra un punto e l'altro della sosta dovranno intercorrere almeno 150 metri.

ART. 8

OCCUPAZIONI D'URGENZA

1. Per far fronte a situazioni d'emergenza o quando si tratti di provvedere alla esecuzione di lavori che non consentono alcun indugio, l'occupazione può essere effettuata dall'interessato prima di aver conseguito il formale provvedimento di autorizzazione che verrà rilasciato in sanatoria.
2. In tal caso oltre alla domanda intesa ad ottenere l'autorizzazione, l'interessato ha l'obbligo di dare immediata comunicazione dell'occupazione al competente ufficio comunale via fax, mail o con telegramma. L'ufficio provvederà ad accertare se esistevano le condizioni d'urgenza. In caso negativo verranno applicate le eventuali sanzioni di legge, nonché quelle espressamente previste nel presente Regolamento.
3. Per quanto concerne le misure da adottare per la circolazione si fa rinvio a quanto disposto al riguardo dal Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo Codice della strada.

ART. 9

RINNOVO DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Coloro che hanno ottenuto la concessione e/o autorizzazione dell'occupazione possono richiederne il rinnovo motivando la necessità sopravvenuta.
2. Tale richiesta di rinnovo deve essere redatta con la stessa modalità per il rilascio prevista dai precedenti articoli.
3. La domanda di rinnovo deve essere comunque prodotta, per le occupazioni temporanee, almeno 15 (quindici) giorni lavorativi prima della scadenza e deve contenere anche gli estremi della concessione originaria e copia della ricevuta di pagamento della tassa occupazione spazi ed aree pubbliche relativa all'autorizzazione originaria.

ART. 10

DECADENZA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. Sono cause di decadenza della concessione e/o autorizzazione:
 - le reiterate violazioni, da parte del concessionario o di altri soggetti in sua vece, delle condizioni previste nell'atto rilasciato;
 - la violazione delle norme di legge o regolamentari dettate in materia di occupazione del suolo;
 - l'uso improprio del diritto di occupazione o il suo esercizio in contrasto con le norme e i regolamenti vigenti e, comunque, di quanto prescritto nella concessione e/o autorizzazione;
 - la mancata occupazione del suolo avuto in concessione e/o autorizzazione senza giustificato motivo:
 - nel caso di occupazione permanente, entro 10 giorni dalla data dichiarata d'inizio;
 - nel caso di occupazione temporanea, entro 5 giorni dalla data dichiarata d'inizio;
 - il mancato pagamento della tassa di occupazione di suolo pubblico.
2. Dichiarata ufficialmente la decadenza della concessione/autorizzazione la tassa già pagata non verrà restituita.

ART. 11

REVOCA DELLA CONCESSIONE E/O AUTORIZZAZIONE

1. La concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo, soprasuolo o sottosuolo pubblico è sempre revocabile per motivi di pubblico interesse (art. 41, comma 1, D.Lgs. 507/93).
2. In caso di revoca per i motivi di cui al comma precedente l'Amministrazione restituirà la tassa già pagata per il periodo non usufruito, senza alcuna corresponsione di interessi.

ART. 12

OBBLIGHI DEL CONCESSIONARIO

1. Le concessioni e/o autorizzazioni per occupazioni permanenti e temporanee di suolo pubblico sono rilasciate a titolo personale e non ne è consentita la cessione.
2. Il concessionario ha l'obbligo di esibire, a richiesta degli agenti addetti alla vigilanza e al personale dei competenti uffici comunali appositamente autorizzati, l'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione di suolo pubblico.
3. E' pure fatto obbligo al concessionario, oltre che di osservare le specifiche disposizioni riportate nell'atto di concessione e/o autorizzazione di occupazione, di mantenere in condizioni di ordine e pulizia il suolo che occupa, facendo uso di appositi contenitori per i rifiuti.
4. Qualora dall'occupazione derivino danni al suolo oggetto della concessione, il concessionario è tenuto al ripristino dello stesso a proprie spese.

ART. 13

RIMOZIONE DEI MATERIALI RELATIVI AD OCCUPAZIONI ABUSIVE

1. Fatta salva ogni diversa disposizione di legge, nei casi di occupazioni abusive di spazi ed aree pubbliche il Sindaco o il Responsabile del Servizio di Polizia Municipale, previa contestazione delle relative infrazioni, dispone con propria ordinanza o atto la rimozione dei materiali assegnando ai responsabili un congruo termine per provvedervi. Decorso inutilmente tale termine, la rimozione è effettuata d'ufficio con addebito ai responsabili delle relative spese nonché di quelle di custodia.

ART. 14

COSTRUZIONE GALLERIE SOTTERRANEE

1. Ai sensi dell'art. 47 comma 4 D.Lgs. 507/93, il Comune, nel caso di costruzione di gallerie sotterranee, oltre alla tassa di cui al comma 1 dell'art. 47 del D.Lgs. n. 507/93, impone un contributo "una tantum" pari al 50 (cinquanta) per cento delle spese di costruzione delle gallerie ai soggetti beneficiari dell'opera realizzata.

ART. 15

AZIENDE DI EROGAZIONE DI PUBBLICI SERVIZI

1. Visto il disposto dell'art. 18 della Legge Finanziaria 2000 (Legge n.488/99) che recita:
 - 1) *per le occupazioni del territorio comunale il canone è commisurato al numero complessivo delle relative utenze per la misura unitaria di tariffa riferita alle sottoindicate classi di comuni:
I) fino a 20.000 abitanti, lire 1.500 per utenza;
II) oltre 20.000 abitanti, lire 1.250 per utenza;*
 - 2) *(omissis)*
 - 3) *in ogni caso l'ammontare complessivo dei canoni dovuti a ciascun comune o provincia non può essere inferiore a lire 1.000.000. La medesima misura di canone annuo è dovuta complessivamente per le occupazioni permanenti di cui alla presente lettera effettuate dalle aziende esercenti attività strumentali ai pubblici servizi;*
 - 4) *gli importi di cui al numero 1) sono rivalutati annualmente in base all'indice ISTAT dei prezzi al consumo rilevati al 31 dicembre dell'anno precedente;*
 - 5) *il numero complessivo delle utenze è quello risultante al 31 dicembre dell'anno precedente. Il canone è versato in un'unica soluzione entro il 30 aprile di ciascun anno. Il versamento è effettuato a mezzo di conto corrente postale intestato al comune o alla provincia recante, quale causale, l'indicazione del presente articolo. I comuni e le province possono prevedere termini e modalità diversi da quelli predetti inviando, nel mese di gennaio di ciascun anno, apposita comunicazione alle aziende di erogazione di pubblici servizi, fissando i termini per i conseguenti adempimenti in non meno di novanta giorni dalla data di ricezione della comunicazione; ",*

per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, la tassa è commisurata al numero complessivo delle relative utenze risultante al 31 dicembre dell'anno precedente.

CAPO II
DISPOSIZIONI GENERALI DI
NATURA TRIBUTARIA

Il presente capo disciplina le norme regolamentari di carattere tributario della tassa per l'occupazione di spazi ed aree pubbliche, in ottemperanza alle vigenti disposizioni di legge ed in particolare al D.Lgs. 15 novembre 1993 n. 507 e del D.Lgs. n. 566 del 28 dicembre 1993.

ART. 16

CLASSIFICAZIONE DEL COMUNE

1. Ai sensi dell'art. 43 comma 1 del D.lgs. 507/93, agli effetti dell'applicazione della T.O.S.A.P., il Comune di Tavernola Bergamasca appartiene alla 5° (quinta) classe.
2. La presa d'atto della classificazione del Comune dovuta a variazione della popolazione residente sarà effettuata con deliberazione con la quale dovranno anche essere modificate conseguentemente le tariffe.

ART. 17

SUDDIVISIONE DEL TERRITORIO IN CATEGORIE

1. In ottemperanza dell'art. 42, comma 3, del predetto D.Lgs. 507/93, il territorio di questo Comune si suddivide in 2 (due) categorie, come da elenco di classificazione delle aree pubbliche individuato nell'allegato "A" del presente regolamento, a seconda della centralità e della fruibilità dell'area sulla quale insiste l'occupazione.

ART. 18

TARIFFE

1. Le tariffe sono adottate dalla Giunta Comunale entro il termine di approvazione del Bilancio di previsione ed entrano in vigore il 1° gennaio dell'anno cui il Bilancio si riferisce.
2. La tariffa per l'occupazione permanente è annua; quella per l'occupazione temporanea è giornaliera.

ART. 19

SOGGETTI PASSIVI

1. La tassa è dovuta dal titolare dell'atto di concessione e/o autorizzazione o, in mancanza, dall'occupante di fatto, anche abusivo, in proporzione alla superficie effettivamente sottratta all'uso pubblico.

ART. 20

CRITERIO DI APPLICAZIONE DELLA TASSA

1. La tassa si determina in base all'effettiva occupazione espressa in metri quadrati o in metri lineari. Le frazioni inferiori al metro quadrato o lineare sono calcolate con l'arrotondamento alla misura superiore.
2. La tassa è commisurata a seconda della categoria di appartenenza dell'area sulla quale insiste l'occupazione.
3. Per le occupazioni permanenti la tassa è dovuta per anni solari a ciascuno dei quali corrisponde un'obbligazione tributaria autonoma sulla base delle misure di tariffa ed in base alla vigente classificazione delle strade e delle altre aree pubbliche.
4. Sulla base della suddivisione del territorio comunale in categorie, le tariffe sono applicate secondo le seguenti proporzioni:
 - a) tariffa su base annua per occupazioni permanenti (tariffa x anno x mq o ml):
 - Categoria 1°: 100%
 - Categoria 2°: 65%
 - b) tariffa su base giornaliera per occupazione temporanee (tariffa x giorno x mq o ml):
 - Categoria 1°: 100%
 - Categoria 2°: 65%

ART. 21

MISURA DELLO SPAZIO OCCUPATO

1. Ai sensi dell'articolo 42, comma 4, la tassa è commisurata con le modalità di cui al precedente articolo 20.
2. Le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale con condutture, cavi ed impianti in genere, effettuati nella stessa categoria ed aventi la medesima natura, sono calcolate cumulativamente con arrotondamento al metro quadrato o metro lineare superiore.

ART. 22

PASSI CARRABILI

1. Sono considerati passi carrabili quei manufatti costituiti generalmente da listoni di pietra od altro materiale o da appositi intervalli lasciati nei marciapiedi o, comunque, da una modifica del piano stradale intesa a facilitare l'accesso dei veicoli alla proprietà privata.
2. I passi carrabili sono esentati dal pagamento della tassa.

3. Il Comune, a seguito di domanda in carta legale, esperite le necessarie verifiche, rilascia apposita autorizzazione. A proprie spese il richiedente provvede al cartello segnaletico numerato.

ART. 23

AUTOVETTURE PER TRASPORTO PUBBLICO

1. Le occupazioni permanenti effettuate con autovetture adibite a trasporto pubblico o privato nelle aree pubbliche a ciò destinate sono esonerate dal pagamento della tassa.

ART. 24

DISTRIBUTORI DI CARBURANTE

1. Ai sensi dell'art. 48, dal comma 1 al comma 3, la tassa stabilita per i distributori di carburante nella tariffa, va riferita a quelli muniti di un solo serbatoio sotterraneo di capacità non superiore ai 3.000 litri. Se il serbatoio è di maggiore capacità, la tassa va aumentata di 1/5 per ogni 1.000 litri o frazione di 1.000 litri.
2. E' ammessa tolleranza del 5 per cento sulla misura della capacità.
3. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi sotterranei di differente capacità, raccordati fra loro, la tassa viene applicata con riferimento al serbatoio di minore capacità maggiorata di 1/5 ogni 1.000 litri o frazioni di 1.000 litri degli altri serbatoi.
4. Per i distributori di carburante muniti di due o più serbatoi autonomi, la tassa si applica autonomamente per ciascuno di essi.
5. La tassa è dovuta esclusivamente per le occupazioni del suolo e sottosuolo effettuata con colonnine montanti di distribuzione dei carburanti, dell'acqua e dell'aria compressa ed i relativi serbatoi sotterranei, nonché per l'occupazione del suolo con un chiosco che insiste su una superficie non superiore a mq. 4.
6. Tutti gli ulteriori spazi occupati e le superfici dei chioschi eccedenti i 4 mq., comunque utilizzati, sono soggette alla tassa di occupazione.

ART. 25

APPARECCHI PER LA DISTRIBUZIONE AUTOMATICA DI MERCI IN GENERE

1. Ai sensi dell'art. 48, comma 7, per l'impianto e l'esercizio di apparecchi automatici per la distribuzione di merci in genere la tassa di occupazione del suolo o soprassuolo pubblico è dovuta in misura annua.

ART. 26

OCCUPAZIONE SOTTOSUOLO E SOPRASSUOLO E CASI PARTICOLARI

1. La tassa per le occupazioni del sottosuolo e del soprassuolo stradale è determinata forfetariamente in base alla lunghezza delle strade comunali per la parte di esse effettivamente occupata, comprese le strade soggette a servitù di pubblico passaggio, secondo i criteri indicati nel comma 2.
2. La tassa va determinata in base alla seguente tariffa:
 - a) strade comunali: € 129,114 per km. lineare o frazione;
- 3 Per le occupazioni di suolo pubblico realizzate con innesti e allacci a impianti di erogazione di pubblici servizi, indipendentemente dalla effettiva consistenza delle occupazioni, la tassa è dovuta nella misura complessiva di € 25,823.
4. Per le occupazioni con seggiovie e funivie, la tassa annuale è dovuta, fino ad un massimo di cinque km. lineari, la tassa dovuta è pari a € 51,646. Per ogni chilometro o frazione superiore a cinque km. è dovuta una maggiorazione di € 10,329.
5. Per le occupazioni di cui al presente articolo, aventi carattere temporaneo, la tassa è determinata e applicata dal Comuni in misura forfetaria sulla base delle seguenti misure minime e massime:
 - a) occupazioni del sottosuolo o soprassuolo comunale fino a un chilometro lineare di durata non superiore a trenta giorni: tassa complessiva: € 5,165;
La tassa di cui alla lettera a) è aumentata del 50% per le occupazioni superiori al chilometro lineare.
Per le occupazioni di cui alle lettera a) di durata superiore a trenta giorni, la tassa va maggiorata nelle seguenti misure percentuali:
 - 1) occupazioni di durata non superiore a novanta giorni: 30%;
 - 2) occupazioni di durata superiore a novanta giorni e fino a 180 giorni: 50%;
 - 3) occupazioni di durata maggiore: 100%.
6. Per le occupazioni permanenti realizzate con condutture, cavi, impianti o con qualsiasi altro manufatto da aziende di erogazione dei pubblici servizi e da quelle esercenti attività strumentali ai servizi medesimi, ai sensi dell'art.18 della Legge Finanziaria 2000, Legge n.448/99, l'importo dovuto è calcolato sulla base del numero delle utenze servite rapportate alla misura unitaria di tariffa di Lire 1.500, pari € 0,7747, al 01.01.2000 che si intende aggiornata in misura pari al 100% della variazione dell'indice dei prezzi al consumo FOI, riferito al mese di dicembre dell'anno precedente. La tassa è in ogni caso corrisposta per un importo non inferiore a € 516,46.

ART. 27

OCCUPAZIONI PERMANENTI E TEMPORANEE - CRITERI E MISURE DI RIFERIMENTO

1. Alla tassa posso essere applicate le riduzioni elencate all'art.29.
2. L'importo della tassa da versare è arrotondato all'unità di Euro in eccesso.

ART. 28

MAGGIORAZIONI DELLA TASSA

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 2, per le occupazioni che, di fatto, si protraggono per un periodo superiore a quello consentito originariamente, ancorché uguale o superiore all'anno, si applica la tariffa dovuta per le occupazioni temporanee di carattere ordinario, aumentata del 20 per cento.

ART. 29

RIDUZIONI DELLA TASSA

In ordine a quanto disposto dal D.Lgs. 507/1993 vengono stabilite le seguenti riduzioni della tariffa ordinaria della tassa:

1. Ai sensi dell'art. 42, comma 5, per le occupazioni sia permanenti che temporanee, le superfici eccedenti i mille metri quadrati o lineari la tariffa è calcolata in ragione del 10%.

2. Ai sensi dell'art. 45:

(riduzioni per tipologia di occupazione)

- a) Per le occupazioni di spazi ed aree pubbliche sovrastanti e sottostanti il suolo sia permanenti che temporanee, la tariffa è ridotta del 66%;
- b) Per le occupazioni con tende e simili sia permanenti che temporanee, la tariffa è ridotta del 70%;
- c) Per le occupazioni temporanee realizzate da pubblici esercizi e da venditori ambulanti e produttori agricoli che vendono direttamente il loro prodotto la tariffa è ridotta del 50%;
- d) Per le occupazioni temporanee poste in essere con installazioni di attrazioni, giochi e divertimenti dello spettacolo viaggiante la tariffa è ridotta dell'80%;
- e) Le occupazioni temporanee realizzate per l'esercizio dell'attività edilizia hanno la tariffa ridotta del 20%;
- f) Per le occupazioni temporanee realizzate in occasione di manifestazioni politiche, culturali o sportive si applica la tariffa ridotta dell'80%;

(riduzioni per durata di occupazione)

- g) Per occupazione fino a 12 (dodici) ore: riduzione del 30%;
- h) (riduzione alternativa a quella di cui al punto i) Per occupazione temporanea di durata non inferiore a 15 (quindici) giorni: riduzione del 50%;
- i) (riduzione alternativa a quella di cui al punto h) Per le occupazioni temporanee di durata continuativa non inferiore a 30 (trenta) giorni che si verificano con carattere ricorrente, si dispone la riscossione mediante convenzione a tariffa ridotta del 50%;

ART. 30

ESENZIONE/ESCLUSIONE DELLA TASSA

1. Sono esenti dal pagamento della tassa tutte le occupazioni di cui all'art. 49 del D.L. 15 novembre 1993, n. 507:

- a) occupazioni effettuate dallo Stato, Regioni, Province, Comuni e loro consorzi, da Enti religiosi per l'esercizio di culti ammessi nello Stato, da Enti pubblici per finalità di assistenza, previdenza, sanità, educazione, cultura e ricerca scientifica;
- b) le tabelle indicative delle stazioni e delle fermate e degli orari dei servizi pubblici di trasporto, nonché le tabelle che interessano la circolazione stradale, purché non contengano indicazioni di pubblicità, gli orologi funzionanti per pubblica utilità, sebbene di privata pertinenza, nonché le aste delle bandiere;
- c) le occupazioni da parte delle vetture destinate al servizio di trasporto pubblico di linea in concessione, nonché di vetture a trazione animale, durante le soste o nei posteggi ad esse assegnati;
- d) le occupazioni che, in relazione alla medesima area di riferimento, siano di superficie complessiva inferiori a mezzo metro quadro;
- e) le occupazioni occasionali di durata non superiore a quella che si sia stabilita nei regolamenti di polizia locale e le occupazioni determinate dalla sosta dei veicoli per il tempo necessario al carico e allo scarico delle merci;
- f) le occupazioni di aree cimiteriali;
- g) sono esonerati dall'obbligo al pagamento della tassa coloro i quali promuovono manifestazioni o iniziative a carattere politico, purché l'area occupata non ecceda i 10 metri quadrati (legge 549 del 28/12/95).

2. Sono inoltre esenti le seguenti occupazioni occasionali:

- a) commercio ambulante itinerante: soste fino a 60 minuti;
- b) occupazioni sovrastanti il suolo pubblico con festoni, addobbi, luminarie in occasione di festività o ricorrenza civili e religiose;
- c) occupazioni di pronto intervento con ponti, steccati, scale, pali di sostegno per piccoli lavori di riparazione, manutenzione o sostituzione riguardanti infissi, pareti, coperture di durata non superiore ad un'ora;
- d) occupazioni momentanee con fiori e piante ornamentali all'esterno di negozi od effettuate in occasione di festività, celebrazioni o ricorrenze, purché siano collocati per delimitare spazi di servizio e siano posti in contenitori facilmente movibili.
- e) occupazioni per operazioni di trasloco e manutenzione del verde (es.: potatura di alberi) con mezzi meccanici o automezzi operativi, di durata non superiore alle 6 (sei) ore.

3. Sono esclusi dalla tassa:

- a) La tassa non si applica alle occupazioni permanenti o temporanee di aree appartenenti al patrimonio disponibile del Comune nonché alle strade statali e provinciali per la parte di esse non ricompresa all'interno del centro abitato, così individuato dagli strumenti urbanistici del Comune.
- b) Ai sensi dell'art. 38 comma 2 e 5, la tassa non si applica alle occupazioni effettuate con balconi, verande, bow-windows e simili infissi di carattere stabile.

ART. 31

VERSAMENTO DELLA TASSA

1. Per le occupazioni permanenti il versamento della tassa dovuta deve essere effettuato entro 15 (quindici) giorni dalla data del rilascio dell'atto di concessione.
2. Negli anni successivi a quello del rilascio in mancanza di variazioni nelle occupazioni, il versamento deve essere effettuato entro il 31 gennaio.
3. Il pagamento della tassa deve essere effettuato mediante versamento a favore del Comune di Tavernola Bergamasca.
4. Per le occupazioni temporanee il pagamento della tassa è da effettuarsi prima dell'inizio dell'occupazione.

ART. 32

ACCERTAMENTI

1. Il Comune od il concessionario controlla le denunce presentate, verifica i versamenti effettuati e sulla base dei dati ed elementi direttamente desumibili degli stessi, provvede alla correzione di eventuali errori materiali o di calcolo, dandone comunicazione al contribuente nei sei mesi successivi alla data di presentazione delle denunce o di effettuazione dei versamenti. L'eventuale integrazione della somma già versata a titolo di tassa, determinata dai predetti enti e accettata dal contribuente, è effettuata dal contribuente medesimo mediante versamento con le modalità di cui all'art. 31 entro 30 giorni dalla ricezione della comunicazione.
2. Il Comune od il concessionario provvede all'accertamento in rettifica delle denunce nei casi di infedeltà, inesattezza ed incompletezza delle medesime, ovvero all'accertamento d'ufficio nei casi di omessa presentazione della denuncia. A tal fine emette apposito avviso di accertamento entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
3. Gli avvisi di accertamento, sia in rettifica che d'ufficio, devono essere notificati al contribuente, a pena di decadenza, anche a mezzo posta, mediante raccomandata con avviso di ricevimento, entro il 31 dicembre del quinto anno successivo a quello in cui la denuncia è stata presentata o a quello in cui la denuncia avrebbe dovuto essere presentata.
4. Nel caso in cui la tassa risulti totalmente o parzialmente non assolta per più anni, l'avviso di accertamento deve essere notificato, nei modi e nei termini di cui ai commi precedenti, separatamente per ciascun anno.

ART. 33

RIMBORSI

1. I contribuenti possono richiedere, con apposita istanza, al Comune o al Concessionario il rimborso delle somme versate e non dovute entro il termine di cinque anni dal giorno del pagamento, ovvero da quello in cui è stato definitivamente accertato il diritto alla restituzione.
2. Non si dà luogo a rimborso per somme fino ad € 12,00.

ART. 34

SANZIONI

1. Per le violazioni concernenti l'applicazione della tassa si applicano le sanzioni di cui ai D.Lgs. 471/472/473 del 18/12/1997.
2. Per l'omessa presentazione della denuncia si applica una sanzione amministrativa pari al 100% della tassa dovuta, con un minimo di € 51,00.
3. Per la presentazione della denuncia infedele si applica una sanzione amministrativa pari al 50% della maggiore tassa dovuta.
4. Per l'omesso, parziale e tardivo versamento si applica una sanzione amministrativa pari al 30% della tassa non versata o tardivamente versata.
- 5.- Sulle somme dovute a titolo di tassa si applicano gli interessi di legge.

ART. 35

RUOLI COATTIVI

1. La riscossione coattiva della tassa si effettua secondo le modalità previste dall'art. 52, comma 6, del D.Lgs. 15.12.1997, 446.
2. Si applica l'art. 2752 del codice civile.

ART. 36

RINVIO

1. Per quanto non espressamente previsto dal presente Regolamento, si applicano le norme contenute nel Capo II del D.Lgs. 15 novembre 1993, n. 507.
2. Le norme del presente regolamento non trovano applicazione per le concessioni cimiteriali per le quali si rinvia alle norme di settore.

ART. 37

ENTRATA IN VIGORE

1. Il presente Regolamento, entra in vigore il 1° gennaio 2019.
2. Dal 1° gennaio 2019 è abrogato il Regolamento per la disciplina delle occupazioni di spazi ed aree pubbliche e per l'applicazione della relativa tassa, approvato con deliberazione consiliare n.14 del 22/04/1994.
3. Dal 1° gennaio 2019 sono abrogati gli elenchi di classificazione in n.3 categorie delle strade, piazze, spazi ed altre aree pubbliche, relativi all'applicazione della T.O.S.A.P., approvati con deliberazione consiliare n.15 del 22/04/1994.
4. Dal 1° gennaio 2019 è abrogato il paragrafo "COMMERCIO ITINERANTE" dell'allegato n.02 del Regolamento Comunale per l'esercizio del commercio su aree pubbliche, approvato con deliberazione consiliare n.44 del 26/11/2002.

ALLEGATO A

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 1° CATEGORIA,
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TOSAP**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA	LOC. GALLINARGA	LOC. GALLINARGA
2	STRADA	LOC. CASELLA	VIA CLERANO
3	STRADA	LOC. CASELLA	LOC. CASELLA
4	STRADA	LOC. CASELLA	VIA MOIA
5	PARCHEGGIO	LOC. CASELLA	LOC. CASELLA
6	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SARNICO
7	STRADA	CAPOLUOGO	VIA PERO
8	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ROMA
9	STRADA	CAPOLUOGO	VIA TORRE
10	STRADA	CAPOLUOGO	VIA BISACCOLA
11	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MARCONI
12	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CHIESA
13	STRADA	CAPOLUOGO	VIA ORTI
14	STRADA	CAPOLUOGO	VIA MOLINI
15	STRADA	CAPOLUOGO	VIA VALLE
16	STRADA	CAPOLUOGO	VIA SAN PIETRO
17	STRADA	CAPOLUOGO	VIA RIVA DI SOLTO – dal km 0 a km 1,350
18	STRADA	CAPOLUOGO	VIA RINO
19	STRADA	CAPOLUOGO	VIA OGNOLI
20	STRADA	CAPOLUOGO	VIA CORNOLA NUOVA
21	PARCHEGGIO	CAPOLUOGO	LUNGOLAGO
22	PARCHEGGIO	CAPOLUOGO	DAVANTI ALLE SCUOLE
23	PARCHEGGIO	CAPOLUOGO	DIETRO IL COMUNE
24	PARCHEGGIO	CAPOLUOGO	DAVANTI ALLA SIRENA
25	PARCHEGGIO	CAPOLUOGO	AREA EX BERTA
26	PARCHEGGIO	CAPOLUOGO	DAVANTI AL CEMENTIFICIO
27	STRADA	FRAZ. CAMBIANICA	VIA CAMBIANICA
28	STRADA	FRAZ. CAMBIANICA	PIAZZA SAN MICHELE
29	STRADA	FRAZ. CAMBIANICA	VIA CHIESA SAN MICHELE
30	STRADA	FRAZ. CAMBIANICA	VIA FONTANA
31	STRADA	FRAZ. CAMBIANICA	VIA NUOVA
32	STRADA	FRAZ. CAMBIANICA	VIA RIVOLTA
33	STRADA	FRAZ. CAMBIANICA	VIA POZZO
34	STRADA	FRAZ. CAMBIANICA	VIA RIVOLTA
35	STRADA	FRAZ. CAMBIANICA	VIA PALAZZO
36	STRADA	FRAZ. CAMBIANICA	VIA CALCHERE – dal km 0 al km 0,900
37	STRADA	FRAZ. CAMBIANICA	LOC. BIANICA
38	PARCHEGGIO	FRAZ. CAMBIANICA	VIA POZZO
39	PARCHEGGIO	FRAZ. CAMBIANICA	CAMPO SPORTIVO

ALLEGATO A

**ELENCO DELLE STRADE, SPAZI ED ALTRE AREE PUBBLICHE CLASSIFICATE NELLA 2° CATEGORIA,
AI FINI DELL'APPLICAZIONE DELLA TOSAP**

N. ORD.	DEFINIZIONE DELLO SPAZIO OD AREA PUBBLICA	UBICAZIONE	DENOMINAZIONE
1	STRADA – VICOLO – LOC. – PIAZZA – ALTRI BENI DEL DEMANIO O DEL PATRIMONIO INDISPONIBILE	QUANTO NON INDICATO NELL'ELENCO DELLA 1° CATEGORIA	QUANTO NON INDICATO NELL'ELENCO DELLA 1° CATEGORIA